



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado
via Reginaldo Giuliani, n. 180 - 50141 Firenze

Tel. 055 411738 - fax 055 417086 - e-mail FIIC85800C@istruzione.it - C. F.94202740489

Pec: FIIC85800C@istruzione.it – Pec: FIIC85800C@pec.istruzione.it - sito web: icguicciardini.edu.it

Delibera n. 5 del 04/09/2024

IL COLLEGIO DOCENTI

VISTO il D. Lgs. 59/2004 che all'art. 11, comma 1, recita: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";

VISTO il D.P.R. 122/2009 che all'articolo 14 comma 7 recita: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo";

VISTO il D. Lgs. n. 62 del 2017:

VISTO il D.M. 741/2017;

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

DELIBERA di adottare il seguente

Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno scolastico 2024/2025

Art. 1

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Art. 3

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 4, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe

successiva o all'esame di Stato conclusivo del I ciclo.

Simulazione sul monte ore annuali di 30 ore settimanali x 33 settimane = 990 ore annuali

- $75\% \text{ di } 990 = 743 \text{ ore totali necessarie per essere scrutinati};$
- $990 - 743 = 247 \text{ ore avvalentesi insegnamento RC o attività alternativa (soglia da non superare fatte salve le deroghe)};$
- $743 - 33 = 710 \text{ ore non avvalentesi insegnamento RC (soglia da non superare fatte salve le deroghe)}.$

Simulazione sul monte ore annuali di 33 ore settimanali x 33 settimane = 1089 ore annuali

- $75\% \text{ di } 1089 = 817 \text{ ore totali necessarie per essere scrutinati};$
- $1089 - 817 = 272 \text{ ore avvalentesi insegnamento RC o attività alternativa (soglia da non superare fatte salve le deroghe)}$
- $817 - 33 = 784 \text{ ore non avvalentesi insegnamento RC (soglia da non superare fatte salve le deroghe)}.$

Art. 4

Sono computate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:

- *entrate in ritardo dopo 15' dall'inizio della 1^a ora di lezione;*
- *uscite in anticipo;*
- *assenze per malattia;*
- *assenze per motivi familiari;*
- *astensione dalle lezioni;*
- *non frequenza in caso di non partecipazione a uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione;*
- *non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.*

Art. 5

Non sono computate come ore di assenza:

- *la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POFT e/o approvati dal Consiglio di classe);*
- *la partecipazione ad attività di orientamento;*
- *partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.*

Art. 6

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

La didattica a distanza viene attivata in presenza di gravi patologie, a partire dal 15° giorno di assenza continuativa, certificata, in attesa di attivazione dell'istruzione domiciliare/ospedaliera.

Art. 7

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, *a giudizio del Consiglio di classe*, la possibilità di procedere alla valutazione degli/delle alunni/e interessati/e. Le motivazioni delle assenze devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla privacy,

le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- *assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza, prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;*
- *assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;*
- *partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;*
- *motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali (da documentare).*
- *altre situazioni di svantaggio socioculturale di alunni con BES transitori, opportunamente valutate e ponderate dai Consigli di Classe.*

Entrate posticipate o uscite anticipate per:

- *motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado);*
- *terapie continuative per gravi patologie;*
- *analisi mediche;*
- *donazione di sangue;*
- *disservizio trasporti;*
- *entrate ed uscite variate rispetto all'orario per disposizione della Dirigente.*

Art. 8

I casi eccezionali non contemplati dal presente Regolamento saranno oggetto di valutazione e di delibera del Consiglio di Classe.

Art. 9

Tutte le giustificazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Art. 10

Il presente Regolamento resta in vigore fino a nuove disposizioni/modifiche/integrazioni.